

Articolo 42

Campeggi

Ai campeggi e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione degli impianti nonché per il servizio e l'assistenza alla clientela si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 9, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.

Campo d'applicazione

Sono considerati campeggi le aziende che, dietro remunerazione, mettono a disposizione di terzi posti di campeggio all'aperto per installarvi temporaneamente o in modo permanente tende o camper. Fanno parte dei campeggi anche le strutture igieniche necessarie ad ospitare i campeggiatori.

Le installazioni accessorie quali i negozi propri per il fabbisogno quotidiano, i chioschi e i ristoranti sono soggetti soltanto alle disposizioni speciali valide per i campeggi, sempreché ne fruiscano esclusivamente i campeggiatori e non un vasto pubblico. Se invece si tratta di installazioni accessorie aperte al pubblico, esse sono in ogni caso soggette alle disposizioni speciali valide per alberghi, ristoranti e caffè (art. 23 OLL 2), per le aziende delle regioni turistiche (art. 25 OLL 2) o per i chioschi, le aziende al servizio dei viaggiatori e i negozi delle stazioni di servizio (art. 26 OLL 2).

Queste disposizioni si applicano soltanto ai lavoratori occupati nell'esercizio e la manutenzione degli impianti nonché nel servizio e l'assistenza alla clientela. Per altre attività si applicano le normali disposizioni della legge sul lavoro e dell'OLL 1.

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4 capoverso 2

I campeggi possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro domenicale per qualsiasi attività. In questo modo possono svolgere la loro attività senza restrizioni anche la domenica

e nei giorni festivi. Secondo la definizione dello spazio di tempo giornaliero, serale e notturno, il lavoro non può iniziare prima delle 05.00 e non può terminare dopo le 24.00. Il singolo lavoratore può però essere occupato per al massimo 12 ore e mezzo, che devono essere comprese in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e l'eventuale lavoro straordinario.

Articolo 8 capoverso 1

Il lavoro straordinario non è autorizzato solo nei giorni feriali (art. 25 cpv. 1 OLL 1), ma anche la domenica e nei giorni festivi legali, che sono parificati alla domenica. Il lavoro straordinario effettuato la domenica deve necessariamente essere compensato mediante un congedo della stessa durata, e ciò entro un periodo di 14 settimane. Un'estensione di questo termine a un anno civile (art. 25 cpv. 2 OLL 1) non è ammessa.

Articolo 9

Il riposo giornaliero dei lavoratori adulti può essere ridotto fino a nove ore. La riduzione può avvenire più di una volta per settimana. In tal caso, il riposo giornaliero deve essere di 12 ore nella media di due settimane. Inoltre, ai lavoratori non può essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL 1 nel corso del successivo periodo di lavoro (v. art. 19 OLL 1).

Articolo 12 capoverso 2

I lavoratori hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere che

cadono durante le ferie minime legali non possono essere defalcate dalle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere accordato immediatamente dopo il giorno di riposo un riposo settimanale di 36 ore consecutive (per complessive 47 ore).

Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato

nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).

Articolo 14 capoverso 1

La semigiornata libera settimanale, che si aggiunge al giorno di riposo settimanale, può essere cumulata per un periodo di otto settimane. Ciò significa che in singole settimane si può lavorare per sei giorni. È tuttavia necessario il consenso del lavoratore secondo l'articolo 21 capoverso 2 LL.